SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L.n.7
Carbonia

Deliberazione n. 790

Adottata dal Direttore Generale in data 26 APR. 2005

OGGETTO: rettifica delibera n. 217 15 febbraio 2005 Rinnovo convenzione con la Società Bipiesse Riscossioni Spa. Approvazione schema contrattuale. Conferimento delega al Direttore Amministrativo per la sottoscrizione del contratto.

RICHIAMATA la deliberazione n. 217 del 15 febbraio 2005 che dispone il rinnovo della convenzione con la Società Bipiesse S.p.A per la riscossione delle entrate patrimoniali dell'azienda u.s.l. 7 di Carbonia approvando il relativo schema contrattuale.

ATTESO che le parti hanno ulteriormente analizzato le clausole contrattuali, concordando alcune modifiche delle stesse, con particolare attenzione rivolta alla disciplina delle modalità di esecuzione da parte della Concessionaria Bipiesse S.p.A.

DATO ATTO che in ossequio al combinato disposto degli artt. 1321 e 1322 del codice civile, le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge, e che in tale spirito vengono concordate le clausole modificative contenute nello schema allegato al presente atto, del quale forma parte integrante e sostanziale.

ATTESO che la stipulazione del presente contratto disciplinata in ambito privatistico, presuppone la medesima posizione delle parti, prescindendo dalla preminenza riservata alla Pubblica Amministrazione, per la stipulazione dei contratti ad evidenza pubblica, posizione definita legislativamente dalle modifiche apportate con legge 15/2005, alla Legge 241/1990, il cui articolo 1 bis dispone: la Pubblica Amministrazione , "nell'adozione degli atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente".

Che tuttavia, in ossequio ai principi generali di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, e in applicazione dell'articolo 7 della citata Legge 15/2005, si ritiene di

dover riapprovare le clausole contrattuali con formale atto, sottoposto alle ordinarie forme di pubblicità ai fini della regolare esecutività.

RITENUTO di dover contestualmente disporre in ordine alla procedura di sottoscrizione, il conferimento della delega al Direttore Amministrativo dell'Azienda Dott. Giovanni Antonio Fadda.

IL DIRETTORE GENERALE

SENTITI il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario;

D E L I B E R A

Per i motivi esposti in premessa

- di riapprovare l' allegato schema contrattuale , contenente le modifiche, concordate dalle parti si sensi dell'articolo 1322 del Codice Civile.
- di conferire formale delega al Direttore Amministrativo dell'Azienda dott. Giovanni Antonio Fadda per la sottoscrizione dell'atto quale rappresentante dell'Azienda U.S.L. 7 di Carbonia.

Il Direttore Generale
(dr Emilio Simeone)

DIR.AMM._____

DIR.SAN. _____

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n. 740 del 26 APR. 2005

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n.7

a partire dal 27 APR. 2005 al 11 MAG. 2005

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile Servizio Affari Generali
Dr.ssa Margherita Cannas

destinatari:
Servizio bilancio

CONVENZIONE TRA
IL SERVIZIO SANITARIO
REGIONE SARDEGNA AZIENDA U.S.L. N° 7
E LA BIPIESSE RISCOSSIONI SpA

PER L'AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DEI TICKET SANITARI E DELLE ENTRATE DIVERSE DERIVANTI DALLE PRESTAZIONI SANITARIE E DALLE EROGAZIONI DI SERVIZI RESI DALL'AZIENDA.

***

L'anno ....., il giorno ..... del mese di ..... in .....

TRA

L'Azienda U.S.L. n° 7 di Carbonia, codice fiscale 02261310920, di seguito denominata "Azienda"',nella persona del Direttore Amministrativo Dr. Giovanni Antonio Fadda, nato ad Ittiri (SS) il 01/09/1937, codice fiscale FDDGNN37P01E377K, il quale interviene in forza di formale delega conferita con atto del Direttore Generale dell'Azienda;

E

La BIPIESSE Riscossioni S.p.A., Concessionario del Servizio di Riscossione Tributi per la Provincia di Cagliari, con Sede Legale in Sassari, Viale Mancini, 2, ed Amministrativa parimenti in Sassari, Via Don Piga, 5, capitale sociale Euro 5.000.000,00, iscritta al n. 7220 del Registro delle Imprese di Sassari, codice fiscale 01667270928, di seguito denominato 'Concessionario', rappresentato dal Sig. Francesco Pasquini , nato a Ghilarza il 06/02/1959, Cod. Fisc. PSQFNC59B06E004B in qualità di Direttore della Filiale Polifunzionale di Cagliari;

PREMESSO

- che il Concessionario provvede attualmente in virtù di proroga con L.311/2004 art. 1 comma 430 con scadenza al 31.12.2006 alla riscossione dei tributi.

- che il Concessionario dispone, attraverso la struttura istituzionale CNC, del collegamento alle base - dati del Ministero delle finanze (Dipartimento del Territorio, Anagrafe Tributaria, etc.) Infocamere, PRA, etc.;

- che il Concessionario può incidere in modo positivo nella fase di riscossione attraverso l'istituto della notifica, interrompendo allo stesso tempo i termini prescrizionali;

- che il Concessionario, ai fini del recupero coattivo dei crediti, può avvalersi, a differenza degli altri soggetti, della procedura privilegiata esattoriale, che si fa preferire in particolare per la sua tempestività ed economicità rispetto a quella prevista dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639:

- che l'art.5 comma 1 lett. b del D.L. 31.12.1996 n. 669, convertito nella legge 28.2.1997, n. 30, consente l'estensione dell'attività dei concessionari del servizio della riscossione dei tributi a compiti connessi o complementari a detto servizio;

- che, secondo la vigente normativa, per i Comuni ed Enti che provvedono a riscuotere direttamente uno o più dei tributi e/o delle Entrate Patrimoniali, la relativa azione coattiva per la riscossione ad opera del concessionario può essere garantita solo con apposita convenzione, secondo condizioni da pattuire;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART.1

Le premesse fanno parte integrante del presente atto.

ART.2

L'Azienda ed il Concessionario definiscono la presente convenzione per il conseguimento di una collaborazione volta a fornire servizi di riscossione dei Ticket sanitari e delle entrate diverse derivanti dalle prestazioni sanitarie e dalle erogazioni di servizi resi dall'Azienda.

ART.3

L'Azienda affida al Concessionario, che accetta, la riscossione dei ticket e delle entrate diverse derivanti dalle prestazioni sanitarie e dalle erogazioni di servizi resi dall'Azienda,compresi **nell'Allegato A – Servizio Riscossione,** che fa parte integrante e sostanziale della presente convenzione, con le modalità, condizioni e specifiche tecniche contenute nell'allegato stesso;

ART.4

Al fine di poter individuare ulteriori possibilità di collaborazione, l'Azienda ed il Concessionario si impegnano ad analizzare anche le diverse problematiche operative e di gestione esistenti, nonché quelle afferenti alla riscossione delle ulteriori entrate, tributarie e non, esistenti nel campo della fiscalità locale, e concordare le successive collaborazioni al fine di rafforzare i rapporti reciproci, compresa la possibilità di un collegamento telematico locale, da regolare con apposito separato protocollo l'intesa, che consenta all'Azienda il

monitoraggio delle operazioni di riscossione e versamento svolte dal Concessionario e che, in paritempo, consenta a quest'ultimo di accedere alle banche dati dell'Azienda. Le parti si danno garanzia reciproca che per l'utilizzo del collegamento in questione saranno osservate le disposizioni richiamate al successivo art. 8 della presente convenzione.

ART.5

La presente convenzione avrà durata di un anno dalla data di stipulazione, con rinnovo tacito per la durata massima di anni due e comunque non oltre la scadenza della Concessione per il Servizio di Riscossione dei Tributi.

ART.6

L'Azienda tenuto conto dell'esperienza, dell'organizzazione e dell'ampia gamma dei servizi resi dal Concessionario assume impegno, nel periodo di validità della presente convenzione, di valutare l'opportunità di stipulare accordi con la Bipiesse al momento dell'assunzione delle determinazioni di competenza circa futuri affidamenti della riscossione delle entrate locali in genere e degli altri servizi commessi.

ART.7

Le parti dichiarano che i dati verranno trattati per finalità connesse esclusivamente alle obbligazioni derivanti dalla presente Convenzione, in modo lecito e secondo correttezza, mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e riservatezza, nel rispetto delle norme previste dal D.Lgs. del 30 giugno 2003 1999, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 8

Le obbligazioni e i diritti reciproci dell'Azienda e del Concessionario sono regolati dalla presente convenzione, e, per quanto in essa non previsto, dalle disposizioni di legge in vigore.
Nessuna delle parti sarà ritenuta responsabile per violazione dei suddetti obblighi, nel caso di inadempienze o ritardi dovuti ad applicazione di obblighi di legge, di regolamenti, ordini e disposizioni amministrative promanate da qualsivoglia autorità civile o militare, ente statale o locale o a sopravvenuta impossibilità della prestazione per motivi non imputabili alle parti o per causa di forza maggiore, della quale dovrà essere fornita prova idonea.

ART. 9

L'Azienda e il Concessionario concordano che, per ogni eventuale controversia in merito alla interpretazione, esecuzione, risoluzione della presente Convenzione ed ogni possibile ragione di dare/avere, sia competente a decidere il Foro di Sassari.

ART.10

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente atto sono a carico del Concessionario. La presente convenzione, redatta in bollo, poiché concerne prestazioni soggette alla disciplina dell'IVA di cui al D.P.R.

633/1972, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso a termini degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 131/1986.

Art. 11
Recesso

È facoltà di entrambe le parti recedere anticipatamente dalla presente convenzione mediante disdetta da comunicarsi all'altra parte, a mezzo raccomandata A.R., entro e non oltre il mese di giugno. Il recesso avrà efficacia a decorrere dal 1° gennaio successivo alla comunicazione della disdetta.

Art. 12

Le parti si danno atto che tutto quanto precede è conforme alla loro volontà e appresso sottoscrivono.

L' ENTE

.....

Il Concessionario

.....

Allegato A – Servizio Riscossione

Il presente allegato, che fa parte integrante e sostanziale della convenzione, è costituito da n. 1 sezioni, riguardante, ciascuna modalità, condizioni e specifiche tecniche del servizio di riscossione della seguente entrata:

1) Riscossione volontaria e coattiva dei ticket sanitari e delle entrate diverse derivanti dalle prestazioni sanitarie e dalle erogazioni di servizi resi dall'Azienda;

Sezione 1- RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DEI TICKET SANITARI E DELLE ENTRATE DIVERSE DERIVANTI DALLE PRESTAZIONI SANITARIE E DALLE EROGAZIONI DI SERVIZI RESI DALL'AZIENDA.

L'Azienda, alla luce delle disposizioni vigenti in materia, affida la RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DEI TICKET SANITARI E DELLE ENTRATE DIVERSE DERIVANTI DALLE PRESTAZIONI SANITARIE E DALLE EROGAZIONI DI SERVIZI RESI DALL'AZIENDA, al Concessionario, che accetta.
Il servizio di riscossione è regolato dalle seguenti condizioni:

ART. 1. La riscossione volontaria dei ticket sanitari e delle entrate diverse derivanti dalle prestazioni sanitarie e dalle erogazioni di servizi resi dall'Azienda, viene effettuata dal Concessionario – senza obbligo del non riscosso per riscosso – sulla base di liste di carico predisposte e sottoscritte dall'Azienda.

ART. 2. Le liste di carico relative ai ticket sanitari e delle entrate diverse derivanti dalle prestazioni sanitarie e dalle erogazioni di servizi resi dall'Azienda vengono poste in riscossione alle scadenze stabilite dall'Azienda.
La riscossione dei ticket sanitari e delle entrate diverse derivanti dalle prestazioni sanitarie e dalle erogazioni di servizi resi dall'Azienda relativa a ciascun anno è da effettuarsi con liste di carico distinte per singolo utente.
Nelle liste di carico vengono incluse tutte le quote dovute e quant'altro previsto dalla delibera di approvazione delle stesse.
Deve essere indicato, inoltre, il numero di codice fiscale dell'utente.

ART. 3. Le liste di carico, devono essere consegnate al Concessionario almeno 30 giorni prima della scadenza della prima o unica rata, i relativi avvisi di pagamento , predisposti con modello autoimbustante, comprensivo di bollettino di conto corrente postale, saranno compilati a cura dell'Azienda per il tramite del Concessionario.

Ogni avviso contiene, tra l'altro, la natura del credito, la specifica delle somme dovute e la data di scadenza. L'onere di meccanizzazione è a carico dell'Azienda.

ART. 4. Il Concessionario è tenuto ad inviare a mezzo posta ordinaria l'avviso di pagamento all'indirizzo dell'utente.
Gli avvisi non potuti recapitare, in quanto relativi ad utenti sconosciuti all'indirizzo, saranno restituiti all'Azienda, che provvederà ad integrare o rettificare l'indirizzo ed a restituire gli avvisi al Concessionario per il successivo invio a mezzo posta ordinaria.
Le spese di spedizione sono a carico del Concessionario.

ART. 5. Per la riscossione dei crediti compresi nelle liste di carico di cui all'art. 1, compete al Concessionario un compenso pari al 15% del carico iscritto nelle liste.

ART. 6. Il Concessionario versa nelle casse dell'Azienda:
- entro il giorno 27 di ciascun mese l'importo delle somme riscosse dal giorno 1 al giorno 15 dello stesso mese;
- entro il giorno 12 di ciascun mese l'importo delle somme riscosse dal giorno 16 all'ultimo giorno del mese precedente.
In seguito ad apposita nota dettagliata preventivamente trasmessa dal Concessionario, l'Azienda si impegna ad emettere a favore dello stesso – contestualmente ad ogni versamento – regolare mandato di pagamento per la liquidazione delle somme relative alle seguenti voci :
- il compenso spettante per la meccanizzazione, di cui all'articolo 3;
- le spese di notifica dei solleciti di pagamento, se elaborati, di cui al successivo articolo 8;
In mancanza di simultanea emissione del mandato di pagamento da parte dell'Azienda, il Concessionario avrà diritto di trattenere le relative somme in occasione del primo versamento utile.

ART. 7. Contestualmente all'invio degli avvisi di pagamento ai contribuenti, il Concessionario trasmette nota dettagliata all' Azienda che si impegna ad emettere a favore dello stesso regolare mandato di pagamento per la liquidazione dei compensi di cui al precedente Art. 5.
In mancanza dell'emissione del mandato di pagamento da parte dell'Azienda, trascorsi trenta giorni dalla trasmissione della nota il Concessionario è autorizzato a trattenere le relative somme in occasione del primo versamento utile.

ART. 8 Dopo sei mesi dalla scadenza dell'ultima rata il Concessionario provvede a trasmettere il rendiconto contenente l'elenco dei soggetti morosi compresi nelle liste di carico e recante, per ciascuna posizione, il numero dell'utente, l'importo del carico, l'importo dell'eventuale acconto ed il saldo da versare.

ART. 9. Su espressa richiesta dell'Azienda, il Concessionario provvede all'elaborazione di appositi solleciti di pagamento ed alla relativa notifica all'indirizzo dell'utente moroso.
I solleciti non potuti notificare, in quanto relativi ad utenti sconosciuti all'indirizzo, saranno restituiti all'Azienda, che provvederà ad integrare

e/o rettificare i dati e a rimetterli al Concessionario per la successiva notifica. Le spese di notifica sono a carico dell'Azienda.

ART. 10. Nei confronti dei soggetti morosi, decorsi i termini di pagamento di cui all'avviso (e all'eventuale sollecito), l'Azienda - sulla base del rendiconto in suo possesso provvederà all'emissione delle relative ingiunzioni fiscali. Successivamente verrà emesso, su richiesta dell'Azienda, un rendiconto aggiornato con le ulteriori riscossioni effettuate. Sulla base di tale rendiconto, l'Azienda procederà alla formazione del ruolo ed alla consegna al Concessionario, il quale effettuerà la riscossione coattiva in unica soluzione – senza obbligo del non riscosso per riscosso – secondo le norme vigenti in materia.
La compilazione meccanografica del ruolo sarà eseguita dal Consorzio Nazionale dei Concessionari.
Con la consegna del ruolo, il Concessionario si intende discaricato delle quote già iscritte nelle liste di carico e rimaste insolute fino alla suddetta consegna.

ART. 11. La cartella di pagamento - da inoltrare al debitore a norma di legge - conterrà l'ammontare degli importi dovuti, distinti per singole voci, nonché, ai fini dell'I.V.A., il riferimento al precedente avviso / fattura.

ART. 12. Il Concessionario versa nelle casse dell'Azienda:
- entro il giorno 20 di ciascun mese, l'importo delle somme effettivamente riscosse dal giorno 1 al giorno 10 dello stesso mese;
- entro il giorno 30 di ciascun mese, l'importo delle somme effettivamente riscosse dal giorno 11 al giorno 20 dello stesso mese.
- entro il giorno 10 del mese successivo, l'importo delle somme effettivamente riscosse dal giorno 21 all'ultimo giorno di scadenza del mese.
In occasione di ogni versamento il Concessionario trattiene i compensi di sua spettanza e le spese sostenute di cui al successivo art. 12.

ART. 13 Per la riscossione dei crediti iscritti nei ruoli di cui al precedente art. 9, competono al Concessionario i compensi, nonché il rimborso delle spese delle procedure esecutive, nelle misure determinate tempo per tempo ai sensi di legge.

ART. 14. Nei casi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, il Concessionario riscuoterà gli interessi di mora nella misura tempo per tempo determinata ai sensi di legge e provvederà al riversamento nelle casse dell'Azienda in uno al versamento del debito principale.

ART. 15. Nei casi di procedure infruttuose o di crediti per i quali è intervenuto provvedimento di discarico per indebito, il rimborso – ridotto al 50% (cinquanta per cento) – delle spese delle procedure esecutive verrà effettuato dall'Azienda entro 30 giorni dalla trasmissione della specifica delle spese; in mancanza, il Concessionario avrà diritto di trattenere le relative somme in occasione del primo versamento utile.

ART. 16. La presente convenzione avrà durata di un anno dalla data

di stipulazione, con rinnovo tacito per la durata massima di anni due e comunque non oltre la scadenza della Concessione per il Servizio di Riscossione dei Tributi.

ART. 17. Il servizio di riscossione sarà svolto nei locali degli Sportelli di riscossione , con gli orari e le modalità previsti per gli stessi.

ART. 18. Le parti si danno atto che tutto quanto precede è conforme alla loro volontà e appresso sottoscrivono.

L'AZIENDA	Il Concessionario
.....	.....

Documento composto di
n° _____ pagine

Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 790 26 APR. 2005

DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

REGIONE SARDEGNA
SERVIZIO SANITARIO
U.S.L. N. 7
CARBONIA